




*FONDAZIONE  
CONSERVATORIO SAN GIOVANNI  
BATTISTA*

*PISTOIA*



ASP, MSGS, 7, c.17r, 1580, Il retro del Monastero con l'orto-giardino

*STATUTO*

## **PREAMBOLO**

L'edificio in cui oggi ha sede il Conservatorio S.Giovanni Battista era anticamente un Monastero. La fondazione del Monastero si deve alla famiglia AMMANNATI, ricca per attività commerciali e bancarie.

Con testamento del 24/3/1287 Giovanni di Gherardino di Martino Ammannati ordinava che, in mancanza di legittima successione, fosse eretto un Monastero di Suore intitolato a S.Giovanni Battista dell'ordine di S.Francesco e di S.Chiera nel palazzo dove abitava. Così fu fatto e nel 1321 il 12/10 Papa Giovanni XXII autorizzava la fondazione e la costruzione del Monastero di S.Giovanni Battista.

I lavori più importanti effettuati risalgono al XV secolo e alla prima metà del secolo successivo. Una colonna d'angolo posta nell'elegante Chiostro di S.Chiera porta la data del 1469. Nel 1494 l'architetto Ventura Vitoni ebbe l'incarico di costruire la Chiesa i cui lavori, dopo aver compiuto gli studi necessari, cominciarono nel 1500; la volta fu decorata con affreschi, l'altare maggiore arricchito di fini marmi e adornato di un dipinto "La natività di S.Giovanni Battista".

Sempre negli stessi periodi furono commissionati e regolarmente pagati, come risulta dai "Quadernucci d'entrata e d'uscita", fregi decorativi ai portoni ornati da finissimi motivi ornamentali a foglie e a bacche di querce. Nel refettorio del Monastero alla fine del XV secolo furono realizzati un'acquasantiera e un caminetto che costituiscono insieme al portone un esempio tipico delle decorazioni del pieno Rinascimento e testimoniano lo splendore dell'antico convento femminile di San Giovanni Battista. L'artefice di queste opere in pietra serena fu lo scalpello Giovanni di Betto, mentre ideatore e sovrintendente fu anche in questo caso Ventura Vitoni.

Nel 1783 si realizzò l'unione dei Monasteri di S.Chiera e di S.Lucia con quello di S.Giovanni Battista. Nel 1785 Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, Granduca di Toscana, con un motuproprio del 21 marzo impose alle monache di scegliere se osservare rigorosamente la vita comune, rinunciando integralmente ad ogni proprietà oppure dar vita a "Conservatori" destinati all'educazione delle ragazze; da ciò si distinsero le comunità femminili in "monasteri di monache" caratterizzate dalla professione dei voti e "Conservatori" in cui la convivenza

prescindeva da tale professione. Da questa disciplina traspare come l'ordinamento granducale abbia considerato l'attività dei Conservatori rivolta al conseguimento di finalità di interesse pubblico.

Nel 1787 le monache ottennero l'autorizzazione ad istituire il Conservatorio Femminile S.Giovanni Battista per l'educazione delle ragazze. Ancora nel 1849 la scuola del Conservatorio era l'unica della città in cui fosse impartita alle ragazze l'istruzione elementare e a pagamento l'insegnamento facoltativo di lingua francese e disegno lineare, svolgendo l'importante funzione di offrire un canale di acculturazione femminile in un sistema d'istruzione cittadina ancora riservato ai maschi.

Nel corso del secolo XIX con l'aumento delle funzioni pubbliche svolte dall'Istituto si andò via via compiendo un processo di laicizzazione e nel 1883 il Conservatorio ormai riconosciuto di natura laicale non avente qualità di opera pia o di privata istituzione fu dichiarato "Istituto pubblico educativo dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione".

## **STATUTO**

### **ART. 1**

#### **Sede, durata ed ambito di operatività della Fondazione**

1. La “Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista di Pistoia”, costituita con atto Notaio dr.ssa Paola Chiostrini, ha sede in Pistoia Corso Gramsci 37.

2. La durata della Fondazione è illimitata.

3. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto.

4. La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente al territorio della Provincia di Pistoia.

5. La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 1 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

### **ART. 2**

#### **Scopi della Fondazione**

1. La Fondazione, nella continuità degli scopi originari del Conservatorio Femminile San Giovanni Battista di Pistoia e nel rispetto dei principi e dei concetti informativi contenuti nelle tavole di fondazione, ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, persegue finalità di utilità sociale nei seguenti settori: a) istruzione; b) educazione; c) cultura.

2. In particolare, la Fondazione ha per scopo:

- l'istruzione, la formazione e l'educazione principalmente dei giovani;
- la promozione e lo svolgimento di attività culturali, ivi comprese attività connesse;
- la conservazione e la valorizzazione di opere d'arte.

### **ART. 3**

#### **Attività della Fondazione**

**1.** La Fondazione opera senza fine di lucro.

**2.** Le finalità di istruzione, formazione ed educazione, di cui all'articolo precedente, vengono perseguite dalla Fondazione mediante l'organizzazione e la gestione di scuole e di corsi di ogni ordine e grado, operanti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di istruzione e formazione.

**3.** L'attività della Fondazione è finalizzata alla promozione culturale, etica e spirituale della persona ed alla valorizzazione del ruolo educativo della famiglia. In tale prospettiva, le attività della Fondazione mirano a promuovere il diritto all'educazione, all'istruzione, alla cultura e alla formazione mediante la valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali di ciascun individuo, anche attraverso la promozione di iniziative educative, formative e di solidarietà.

**4.** Le finalità di promozione e lo svolgimento di attività culturali potranno attuarsi con attività connesse e funzionali alla educazione ed alla istruzione, sia con attività culturali autonome, sia con la promozione e la valorizzazione dei beni storici e artistici e della storia civile e religiosa, in rapporto al proprio territorio di riferimento.

### **ART. 4**

#### **Patrimonio**

**1.** Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà del Conservatorio Femminile San Giovanni Battista di Pistoia all'atto della sua trasformazione in fondazione di diritto privato, di cui all'allegato inventario. Esso assicura il mantenimento della Fondazione, senza oneri per la finanza pubblica.

**2.** Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:

- accantonamento a riserve facoltative costituite dal Consiglio di amministrazione di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.

**3.** Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato, ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con

la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto e dalle tavole di fondazione.

4. Il patrimonio della Fondazione è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da preservarne il valore e ottenere una adeguata redditività per svolgere le attività istituzionali, garantendone la continuità nel tempo. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo Stato.

5. Inoltre può investire in attività che non producono redditi, a condizione che tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari. In ogni caso tali investimenti devono essere realizzati in maniera tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e non impedire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.

## **ART. 5**

### **Fondo di gestione**

1. Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, senza oneri per la finanza pubblica, la Fondazione utilizza il fondo di gestione, costituito:

- dai redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, dedotte le spese di funzionamento, gli oneri fiscali, gli accantonamenti a riserve facoltative e le erogazioni previste da specifiche norme di legge,
- da eventuali avanzi di gestione;
- da eventuali atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati, ed eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore,
- da ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio.

## **ART. 6**

### **Organi della Fondazione**

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;

- il Segretario Generale;
- il Revisore Contabile.

## **ART. 7**

### **Consiglio di Amministrazione**

**1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente. Esso dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti possono essere confermati.

**2.** I Consiglieri sono così designati:

n. 2 (due) dalla Diocesi di Pistoia;

n. 2 (due) dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

n. 1 (uno) dall'Associazione Culturale "Amici di Groppoli"- Pistoia;

**3.** La carica di componente del Consiglio di amministrazione è gratuita.

**4.** Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione, a maggioranza dei propri componenti e può essere confermato.

**5.** Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, tra tutti i membri, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

**6.** In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.

**7.** I componenti designati in sostituzione di coloro cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano la loro funzione fino alla scadenza del Consiglio.

**8.** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la designazione di almeno due terzi dei suoi componenti, e comunque non prima della scadenza del Consiglio in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni. A tale fine il Consiglio in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza, provvede ad invitare, con lettera raccomandata, gli enti interessati a provvedere alle designazioni di rispettiva pertinenza. Gli enti interessati provvedono alle designazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicando il nominativo prescelto mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Trascorso tale termine alle relative designazioni provvede direttamente il Prefetto della Provincia di Pistoia, su richiesta di un Consigliere.

**9.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri.

**10.** Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

**11.** Il Consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

**12.** Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dall'articolo 9.

## **ART. 8**

### **Funzione di indirizzo e di governo**

**1.** Al Consiglio di amministrazione spetta l'esercizio della funzione di indirizzo e di governo, attraverso l'indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari e dei principi contenuti nelle tavole di fondazione, nonché attraverso la proposizione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.

**2.** In particolare, il Consiglio di amministrazione provvede con le sue deliberazioni:

- a) all'amministrazione della Fondazione, alla gestione patrimoniale e all'attuazione degli investimenti, nel rispetto delle linee generali;
- b) all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
- c) all'approvazione del bilancio;
- d) alla costituzione di riserve facoltative ed al relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- e) alla dichiarazione di estinzione della Fondazione e alla conseguente nomina dei liquidatori, ai sensi dell'art. 15;
- f) alla nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale e di eventuali collaboratori interni ed esterni con la determinazione del relativo compenso annuo;
- g) alla nomina e alla eventuale revoca del Revisore Contabile, con la determinazione del relativo compenso annuo, che non deve eccedere il minimo della Tariffa Professionale;

- h) all'esercizio della azione di responsabilità nei confronti del Revisore Contabile;
- i) all'approvazione e alla modifica dello Statuto;
- j) alla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
- k) a fissare il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dai componenti del medesimo Consiglio della Fondazione, per missioni deliberate dal Consiglio stesso, per la frequenza assidua della Fondazione da parte del Presidente e l'eventuale compenso per il segretario e per il revisore contabile.

## **ART. 9**

### **Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze**

**1.** Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, il quale provvede a darne comunicazione al Segretario almeno cinque giorni prima della data fissata.

**2.** Il Segretario spedisce i relativi avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, a mezzo lettera raccomandata, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e, se necessario, al Revisore Contabile.

**3.** In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

**4.** Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio. I verbali della adunanze sono redatti dal Segretario e sono firmati, così come i relativi estratti, dal Presidente e dallo stesso Segretario.

## **ART. 10**

### **Presidente**

**1.** Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**2.** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sul suo andamento generale, firma la corrispondenza e tutti gli atti interni o da trasmettersi sia in originale che in copia alle autorità amministrative e ai terzi.

3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, con efficacia immediata, anche nei confronti dei terzi, e condizionata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

4. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.

5. Per atti determinati e categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

## **ART. 11**

### **Funzione di Amministrazione e di Gestione**

1. La Fondazione, su indirizzo del Consiglio di Amministrazione, è amministrata e gestita dal Segretario Generale.

## **ART. 12**

### **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione al di fuori dei propri membri.

2. Il Segretario ha per compiti:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) predisporre gli atti amministrativi;
- c) redigere i verbali delle adunanze e curare i relativi avvisi di convocazione nonché tutta la corrispondenza;
- d) curare la gestione e l'amministrazione e l'attuazione degli investimenti della Fondazione, nel rispetto delle linee tracciate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) provvedere agli acquisti e alle alienazioni, alle liti e alle transazioni;
- f) curare la formazione degli Inventari, del Bilancio di Previsione e del Rendiconto Annuale;

- g) coordinare e controllare le attività della Fondazione e degli eventuali collaboratori interni ed esterni;
- h) tenere il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione;
- i) curare l'invio, alla amministrazione vigilante, degli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25, Libro Primo, Titolo II, Capo I del codice civile;
- j) provvedere a tutti gli atti che assicurino il buono e regolare andamento della Fondazione.

### **ART. 13**

#### **Revisore Contabile**

*1.* Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione a maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno, che hanno i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.

*2.* Il Revisore Contabile dura in carica cinque anni e può essere confermato.

*3.* Il Revisore Contabile partecipa obbligatoriamente soltanto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali siano trattati argomenti rilevanti ai fini del controllo contabile e risultanti dall'avviso di convocazione.

### **ART. 14**

#### **Bilancio**

*1.* L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

*2.* Il Bilancio di Previsione, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno e trasmesso immediatamente al Revisore Contabile, che provvede a redigere opportuna relazione.

*3.* Il Rendiconto Annuale, predisposto entro il 31 marzo di ogni anno, viene trasmesso immediatamente al Revisore Contabile, che provvede a redigere opportuna relazione.

*4.* Il Rendiconto Annuale, con la relazione del Revisore Contabile, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per i quindici giorni di calendario che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, da convocare per l'approvazione entro il 30 aprile.

5. La relazione del Consiglio di amministrazione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.

6. I bilanci, con le relative relazioni, vengono trasmessi, a cura del Segretario Generale, all'organo di vigilanza.

## **ART. 15**

### **Impossibilità di funzionamento, estinzione e liquidazione**

1. Nel caso di impossibilità di funzionamento anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, la Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, assume direttamente, ai sensi dello stesso comma 3, l'amministrazione della Fondazione.

2. L'estinzione della Fondazione è deliberata dalla Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Di tale estinzione è data immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione nei cui confronti sia stata adottata la relativa delibera.

3. La Fondazione istituita ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 3 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità della liquidazione. In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

## **ART. 16**

### **Disposizione finale**

1. La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.